

spese giudiziali civili - responsabilità aggravata - in genere - Cass. n. 12952/2007

Domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. - Proponibilità in via esclusiva nel giudizio determinante l'insorgenza di della responsabilità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/20)07
--	-----

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

12952

2007